

ENTE CASSA EDILE della PROVINCIA di MASSA CARRARA

54033 CARRARA – VIA PELLICCIA 5/A – TEL. 0585 71545-71546 Fax 0585 776816
C.F. 82000590453

Circ. n. 1/2021

Carrara, 1 Luglio 2021

AI CONSULENTI DEL LAVORO
ALLE IMPRESE EDILI
LORO SEDI

OGGETTO: Nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali delle contribuzioni afferenti le Casse Edili.

La CNCE, con comunicazione n. 775 del 18/05/21, ha diffuso il recente pronunciamento dell' Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 54/E/2020).

In particolar modo l' Agenzia delle Entrate ha previsto **l'esclusione dell'imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali** nei seguenti casi:

- qualora il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso la contribuzione all'ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;
- qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all'ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.

Sul punto l' Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l' assunto secondo il quale ove il contributo versato all'ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.

Come è noto, è proprio questo il caso delle Casse Edili, dove la contribuzione dovuta dall' Impresa viene calcolata non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa Impresa, ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.

A fronte di tale modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce né viene calcolato in base all'importo dei contributi versati dall'Impresa, ma viene determinato solo ed esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento dell'Ente.

Premesso ciò, possiamo giungere alla conclusione che la contribuzione versata alla Cassa Edile dall'Azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, in quanto non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell'immediato in capo al singolo lavoratore.

Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, le Casse Edili non procederanno più al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le prestazioni assistenziali sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle Imprese o ai Consulenti del Lavoro.

Infine dal mese di "Giugno 2021" l'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale dello 0,18% riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla Cassa con lettera circolare n. 4 del 18 Dicembre 2020.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Ente Cassa Edile